

ACCORDO SINDACALE PER LA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI E DEGLI ENTI AL FONDO DI GARANZIA COSTITUITO DALL'ENTE BILATERALE ELGA

Tra AEF Lombardia, FLC CGIL Lombardia, CISL scuola Lombardia e UIL scuola Lombardia (di seguito denominati parti)

PREMESSO che

- La pandemia da covid 19 ha determinato, in questi ultimi 17 mesi, discontinuità nell'erogazione dei servizi, difficoltà nelle modalità di relazione tra i lavoratori e i fruitori dei nostri interventi e, in troppi casi anche situazioni personali o famigliari di sofferenza. Tali difficoltà vissute nella nostra regione come nell' intero paese hanno richiesto e richiedono coesione, tempestività di azione e confronto costante per garantire al sistema di mantenere qualità di risposta alle aspettative di chi si rivolge alla Formazione Professionale e per soddisfare le occasioni di lavoro che il mercato offre.
- È comune volontà delle Parti sostenere lo sviluppo dell'ente bilaterale Elga, anche attraverso un nuovo accordo sulle modalità, sulla quantificazione e destinazione delle contribuzioni. Tale volontà si basa sulla necessità di continuare nel processo di miglioramento dell'offerta, alla valorizzazione del patrimonio di dialogo accumulato, al sostegno dei piani di aggiornamento del personale dipendente, alle azioni di aiuto per i lavoratori che scelgono l'uscita volontaria, a quelle di sostegno economico ai soggetti in particolari condizioni, a favorire l'adeguamento dei sistemi di sicurezza e qualità del lavoro.

A seguito di ampio confronto, in data 25/08/2021

si conviene che

- a far data dal 01/09/2021 ogni Ente, in coerenza con l' art. 3 del vigente ccnl, verserà ad Elga il corrispondente del 1% dell' importo previdenziale complessivo di tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
- tali importi saranno a carico degli enti nella misura dello 0,67 % e dei lavoratori per lo 0,33%;
- con cadenza quadrimestrale, ogni ente provvederà a inviare la dichiarazione con gli importi versati ad Elga accompagnata da copia dell' uniemens (versamenti contributivi mensili effettuati all'INPS).
- I datori di lavoro che non aderiranno al fondo di garanzia saranno tenuti in forza del presente accordo al riconoscimento, a titolo di maggiorazione della retribuzione minima contrattuale dovuta ai dipendenti, della somma di cui sopra da versarsi per tutte le mensilità per le quali non è effettuato il versamento previsto nel presente accordo;
- la destinazione delle somme incassate sarà destinata a sostenere gli interventi a favore dei lavoratori e degli enti;
- ad integrazione dei punti precedenti, è altresì prevista una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% dell'imponibile previdenziale unicamente finalizzata al finanziamento degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per la trasparenza sindacale e la fruibilità dei diritti sindacali stabiliti contrattualmente.

In aggiunta a ciò, le parti concordano di destinare un ulteriore 0,40% dell'imponibile previdenziale per garantire a tutti i lavoratori il riconoscimento di welfare; tale quota sarà a carico degli enti nelle modalità che verranno indicate con apposito accordo tra le parti.

Il monte ore individuale per i rappresentanti sindacali nominati nei Centri avranno un tetto annuo di 50 ore.

Milano, 25/08/2021

AEF

FLC CGIL Lombardia

CISL Scuola Lombardia

UIL Scuola Lombardia